

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autotocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune;

l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;

m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;

n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale "A. Rizzoli", munite di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 marzo 2015

Il Vice Ministro: NENCINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1139

15A02360

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2015.

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Società cooperative e i loro consorzi, dalle Banche di credito cooperativo e dalle Società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione - biennio 2015/2016.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle società cooperative di un contributo per le spese di revisione;



Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'articolo 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'articolo 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2015/2016;

Decreta:

Art. 1.

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	<i>Fascie e importo</i>	<i>Parametri</i>		
		<i>Numero soci</i>	<i>Capitale sottoscritto</i>	<i>Fatturato</i>
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del Codice Civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del Codice Civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice Civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381.



5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	<i>Fasce e importo</i>	<i>Parametri</i>	
		<i>Numero soci</i>	<i>Totale attivo (migliaia di Euro)</i>
a)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000
b)	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c)	€ 6.660,00	oltre 1680	oltre 290.000

Art. 3.

Contributo delle società di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

<i>Fasce</i>	<i>Importo (in euro)</i>	<i>Numero soci</i>	<i>Contributi mutualistici (in euro)</i>
a	€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b	€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c	€ 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.


Art. 5.

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie - l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.



Art. 6.

Modalità di pagamento

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell' Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
3010	contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie), interessi per ritardo pagamento
3011	maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie, interessi per ritardato pagamento
3014	sanzioni

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all' indirizzo Internet <http://cooperative.mise.gov.it>.

Art. 7.

Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza

1. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all' Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8.

Ritardato od omesso pagamento

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell' art. 4, comma 2, e dell' art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 9.

Termine per il versamento del contributo.

1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a norma dell' articolo 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 615

15A02325

